

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Del trattamento degli animali

Art. 4 - Detenzione di animali

- Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la Specie e la razza alla quale appartengono.
- A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
- Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'Azienda Sanitaria di riferimento ogni eventuale parto, entro il termine di sessanta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

Art. 5 - Maltrattamento di animali

- E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- E' vietato tenere animali in terrazze o balconi come luogo di ricovero permanente se non adeguatamente attrezzati;
- E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.